



Comune di
ARCONATE
Città Metropolitana di

sigla numero delib. data
C.C. **8** **15/02/2026**

ORIGINALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO/ACCERTAMENTI ESECUTIVI/CARTELLE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemilaventisei, addì quindici del mese di febbraio alle ore 11:00 convocato nei termini prescritti, si è riunito, Nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, in sessione ordinaria, di prima Convocazione, il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare l'oggetto su indicato. Di tale convocazione è stata data partecipazione al sig. Prefetto della Provincia.

All'appello per il punto all'Ordine del Giorno risultano:

n°	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	MANTOVANI MARIO	SI	
2	INVERNIZZI LELIA	SI	
3	PORETTI STEFANO	SI	
4	INZAGHI ALESSANDRA	SI	
5	COSENZA GIORGIA	SI	
6	MONOLO PIETRO	SI	
7	ROLFI GIOVANNI	SI	
8	PISONI GIORGIA		SI
9	UKMAR MORLACCHI GIORGIO	SI	
10	COLOMBO FRANCESCO	SI	
11	FUMAGALLI MARZIA	SI	
12	GAREGNANI GIULIO	SI	
13	PISONI GIACOMO	SI	
Totale		12	1

Assessori Esterni

1	GAMBA FABIO	SI	
2	ROLFI MAURIZIO	SI	
3	TORNO CRISTINA	SI	

Assiste alla seduta il Segretario Generale Reggente Temporaneo, Dott. Francesco Fredella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco On. Mario Mantovani assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO/ACCERTAMENTI ESECUTIVI/CARTELLE

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Capogruppo di maggioranza Stefano Poretti, e gli interventi succedutisi come da registrazione digitale in atti dell'Ente;

Vista la proposta n. 3 in data 04/02/2026, redatta dall'Area Contabilità e Tributi, avente ad oggetto "*Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento/accertamenti esecutivi/cartelle*", di seguito riportata a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di dividerne e farne propri i contenuti ivi espressi;

Visto il verbale della Commissione Consiliare "Finanze e Tributi", convocata in data 15/02/2026, per l'esame preliminare dell'argomento in oggetto;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Contabilità e Tributi, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta n. 3 in data 04/02/2026, redatta dall'Area Contabilità e Tributi, avente ad oggetto "*Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento/accertamenti esecutivi/cartelle.*", di seguito riportata a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di demandare al Responsabile dell'area contabilità e tributi tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto.

Proposta n. 3 /rag del 04/02/2026 - Area contabilità e tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO/ACCERTAMENTI ESECUTIVI/CARTELLE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la facoltà strutturale, per gli enti locali, di prevedere definizioni agevolate dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie. Tale disposizione ha contestualmente abrogato, limitatamente a tale facoltà, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio dell'autonomia regolamentare degli Enti in materia di "condoni" e definizioni

agevolate locali;

Vista la riforma della riscossione coattiva introdotta dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che:

- l'Ente può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, o avvalendosi di atto esecutivo ai sensi dell'art. 1 c792 L. 160/2019.), ovvero di ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, attivando le più opportune azioni esecutive direttamente o affidandosi a concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997 e s.m.i.;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a seconda del tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

Vista la determinazione n. 343 del 23.10.2023 con la quale è stato affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali sino al 31.12.2026;

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 2020 al 2023, nonché riscosse in forma diretta o mediante ricorso a concessionario e di accertamenti esecutivi affidati al concessionario alla data del 31 dicembre 2023 o divenuti esecutivi al 31 dicembre 2023;

Considerato che l'Ente ha la necessità di razionalizzare il proprio magazzino crediti, caratterizzato da una quota rilevante di residui attivi di difficile esazione;

Richiamati inoltre:

- la relazione tecnica illustrativa allegata alla presente, che dimostra la convenienza economica dell'operazione e l'assenza di danno erariale, stante il recupero integrale della quota capitale del tributo;
- il parere favorevole all'adozione di tale strumento rilasciata in data _____ dall'Organo di revisione;

Atteso che:

- la definizione agevolata rappresenta uno strumento strategico per incrementare la riscossione spontanea, ridurre il contenzioso tributario pendente e migliorare gli equilibri di bilancio attraverso il potenziale svincolo di quote del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'obiettivo prefissato con l'adozione dello strumento della definizione agevolata è l'eliminazione delle morosità per le quali altre procedure di riscossione coattiva potrebbero comportare un pesante aggravio dei costi a carico dei contribuenti impossibilitati a regolarizzare i propri debiti, poiché versano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria;
- la definizione agevolata non rappresenta una rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività, ma piuttosto è da intendersi come uno strumento che possa aiutare il potenziamento della riscossione quando vi sono elementi che lasciano

supporre che i tentativi di recupero sarebbero inefficaci;

Dato atto inoltre che:

- sono stati verificati i riflessi che l'adozione di questo atto andrà a causare sui ruoli e sul bilancio dell'Ente;
- nell'adozione del predetto Regolamento si sono altresì considerate le posizioni debitorie di numerosi soggetti, per i quali l'attivazione di ulteriori procedure di riscossione coattive comporterebbero oneri aggiuntivi allo stesso Ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti;
- la definizione agevolata facilita i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;

Ritenuto, per quanto esposto:

- di voler aumentare l'attività di riscossione attraverso tutti gli strumenti previsti dalla normativa per consentire il recupero delle somme;
- necessario ed opportuno, nel rispetto della disposizione normativa in premessa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita all'Ente dalla legge, disciplinare con apposito Regolamento le misure per una corretta definizione agevolata delle somme non riscosse derivanti da IMU, TARI e Mensa scolastica e dallo stralcio dei carichi già iscritti a ruolo ed affidati al Concessionario, in accordo con lo stesso;

Visti:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e l'art. 7 del D.lgs. n. 267/2000 in tema di potestà regolamentare;
- l'art. 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

Rilevato infine che il presente Regolamento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446;

Esaminato lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n°267/2000;

Acquisito, altresì, l'allegato parere favorevole espresso del Collegio dei Revisori;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 12.02.2026.;

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO, SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI
DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento composto da n. ____ articoli, che disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, secondo quanto recato dallo stesso e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale;
- 4) di dare atto che la definizione agevolata si applica ai carichi relativi al periodo 2020 - 2023 e prevede l'abbattimento integrale delle sanzioni e degli interessi, subordinatamente al versamento integrale della quota capitale e delle spese di procedura;
- 5) di demandare al Responsabile dell'area contabilità e tributi l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
- 6) di dare atto che il provvedimento, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente e sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai soli fini statistici;
- 7) di trasmettere copia della presente deliberazione al Soggetto Affidatario del servizio di riscossione coattiva per gli adempimenti di competenza.
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.



COMUNE DI ARCONATE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 del 15/02/2026

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO/ACCERTAMENTI ESECUTIVI/CARTELLE

Il Presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
On. MANTOVANI MARIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE TEMPORANEO
DOTT. FREDELLA FRANCESCO

Valutazione della convenienza economica e finanziaria per l'attivazione della definizione agevolata (Art. 1, commi 102-110, L. 199/2025).

Inquadramento normativo

La proposta di introduzione della definizione agevolata in ambito locale trova il suo fondamento nel novellato quadro normativo introdotto dalla legge di bilancio 2026 - art. 1, commi 102-110, L. n. 199/2025 - che ha definitivamente rimosso il divieto di cui all'art. 13 della L. n. 289/2002.

L'abrogazione di tale limite attribuisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale.

Analisi della Convenienza Economico-Finanziaria

L'attivazione della definizione agevolata risponde a tre obiettivi critici di bilancio:

- a. ottimizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): i crediti tributari e patrimoniali vetusti obbligano l'Ente ad accantonare ingenti somme nel FCDE, vincolando quote di avanzo che rimangono indisponibili per la spesa pubblica. L'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote di FCDE, generando una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- b. miglioramento delle performance di riscossione: l'abbattimento di sanzioni e interessi funge da "leva psicologica" e finanziaria per il contribuente. Sulla base dei dati desunti dall'attività di recupero coattivo dell'Ente, la probabilità di riscossione di un credito si riduce sensibilmente dopo il terzo anno dalla notifica. Consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria risparmiando parte delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi potrebbe rappresentare un maggiore stimolo, consentendo di incassare oggi somme che, altrimenti, richiederebbero anni di procedure esecutive (spesso infruttuose) con costi di riscossione a carico dell'Ente. Inoltre la manovra di bilancio 2026 ha previsto l'introduzione della possibilità (che può però diventare un obbligo in presenza di talune condizioni) di affidare la riscossione coattiva delle proprie entrate ad un nuovo soggetto denominato AMCO S.p.A (Asset Management Company). Più precisamente l'affidamento a tale soggetto diviene obbligatorio in presenza di performance di incasso insufficienti, ovvero se la percentuale di riscossione in conto residui (Titolo 1, tipologia 1 e Titolo 3) risulta inferiore a una soglia minima che sarà successivamente definita da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di prossima emanazione. L'adozione ad una definizione agevolata consentirebbe di migliorare l'attuale percentuale di riscossione;
- c. riduzione degli oneri di gestione e del contenzioso: ogni pratica pendente comporta costi per le spese di notifica, personale impegnato nel front-office e spese legali per il contenzioso, spesso motivato dall'applicazione di sanzioni che il contribuente ritiene sproporzionate rispetto alla violazione. La definizione agevolata potendo essere applicabile anche nei casi con contenziosi in essere potrebbe comportare l'estinzione automatica dei giudizi pendenti dietro rinuncia del contribuente, azzerando così il rischio di soccombenza e le ulteriori spese di giudizio.

- d. In conclusione, si ritiene che l'adozione del Regolamento di definizione agevolata sia economicamente vantaggiosa per l'Ente. Non si configura come un danno erariale in quanto:
- l'imposta (capitale) viene riscossa integralmente;
 - le sanzioni e gli interessi non riscossi per effetto delle condizioni agevolative sono compensati dal risparmio sui costi di riscossione e dalla celerità dell'incasso;
 - si attua una necessaria operazione di pulizia del magazzino crediti, rendendo il bilancio dell'Ente più veritiero e trasparente, in linea con i principi del D.Lgs. n. 118/2011.

La Responsabile servizio finanziario

Giuseppina Colombo



COMUNE DI ARCONATE

Città Metropolitana di Milano

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento/accertamenti esecutivi/cartelle

Approvato con deliberazione del C.C. n. ____ in data 15/02/2026

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata	4
Art. 4 – Effetti della definizione agevolata.....	5
Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	5
Art. 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	6
Art. 7 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	6
Art. 8 – Entrata in vigore	7

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate dell'Ente, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, notificati dall'Ente stesso e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La definizione agevolata di cui al comma precedente determina l'estinzione dei debiti di natura patrimoniale e tributaria, secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 derivanti da **IMU, TARI e MENSA SCOLASTICA**, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a. un'ingiunzione di pagamento emessa *entro il 31 dicembre 2024*;
 - b. un accertamento divenuto esecutivo *entro il 31 dicembre 2024*.
3. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, sono ricompresi nella definizione agevolata i debiti riguardanti carichi affidati per la riscossione coattiva post emissione di accertamenti derivanti da un'ingiunzione di pagamento emessa *entro il 31 dicembre 2024* per i quali le procedure esecutive non siano ancora iniziate. Per i suddetti atti, ai fini della regolarizzazione della situazione debitoria, oltre alle somme indicate al comma 1, dovranno essere corrisposte le somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. Possono essere oggetto di definizione agevolata anche i debiti per i quali sono pendenti delle controversie, in ogni stato e grado alla data del 31 dicembre 2025. Più precisamente, in relazione ai giudizi di primo grado, è sufficiente che entro la suddetta data il ricorso sia stato notificato alla controparte. Sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata le controversie interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 31 dicembre 2025. Non è consentito accedere alla definizione agevolata in relazione alle cause il cui grado di giudizio si sia già concluso con pronuncia definitiva prima della presentazione dell'apposita domanda. Sono altresì

escluse le controversie che concernono anche solo in parte le risorse proprie tradizionali dell'U.E. e l'IVA riscossa all'importazione, nonché le somme dovute a titolo di recuperi di aiuti di Stato ex art. 16 del Regolamento UE 2015/1589 d.d. 13.07.2015 del Consiglio.

5. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
6. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
7. Il debitore dovrà presentare l'istanza entro il 1° giugno 2026. Successivamente, il Comune di Arconate o il concessionario della riscossione coattiva Area Società Unipersonale s.r.l. comunica al debitore stesso, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, o secondo le modalità definite dal concessionario, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.
8. Sono comunque esclusi dalla definizione di cui ai commi precedenti i crediti derivanti dalle addizionali a tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria.

Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 7, apposita dichiarazione, da consegnare al protocollo dell'ente, anche a mezzo pec, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
2. Il Comune entro i successivi 30 giorni, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a. *versamento unico*: entro il mese successivo alla notifica dell'atto di cui all'art. 3;
 - b. *versamento nel numero massimo di quarantotto rate, con un ammontare minimo di € 50,00*: la prima delle quali di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 10 del mese, e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 30 di ciascun mese solare a decorrere da settembre 2026.
 - c. *Per le pratiche affidate al concessionario della riscossione coattiva Area Società Unipersonale s.r.l.*, il contribuente dovrà far pervenire

la domanda di adesione direttamente al suddetto concessionario secondo le modalità definite dallo stesso.

3. Nell'istanza di cui comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia dell'istanza e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
4. Laddove il medesimo soggetto risulti contemporaneamente debitore di somme, sia direttamente dovute all'Ente che da quest'ultimo affidate per le azioni di riscossione coattiva ad Area Società Unipersonale s.r.l., il debitore potrà presentare a ciascun soggetto impositore la pratica di definizione agevolata.
5. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata.
6. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **2 per cento annuo**.
7. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Art. 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Ente, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui

all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Art. 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza a dichiarazione di cui all'art. 3, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. L'Ente impositore relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 3 e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Art. 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad

accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 8 – *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente.

PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI AREA

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO/ACCERTAMENTI ESECUTIVI/CARTELLE"

ESPRIME

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Arconate, lì 12/02/2026

Il Responsabile Di Area
Rag. Giuseppina Colombo

Comune di Arconate

AREA CONTABILITA' E TRIBUTI

PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO/ACCERTAMENTI ESECUTIVI/CARTELLE"

ESPRIME

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Arconate, lì 12/02/2026

Il Responsabile Servizi Finanziari
Rag. Colombo Giuseppina